

# Addebito di competenze illegittime su un conto corrente estinto in presenza di un atto di rimodulazione e rientro: il Tribunale di Torino si pronuncia su importanti questioni di rilievo

di AVV. EMANUELE CUSCELA

Sentenza commentata: Tribunale di Torino, 8 giugno 2021, Est. Sburlati<sup>1</sup>

- 1) La sentenza presa in esame trae origine da un procedimento radicato nel 2018 innanzi il Tribunale di Torino da una società correntista contro una banca, volto ad accertare e dichiarare: l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- 2) l'applicazione di interessi usurari ex art. 644 c.p. e la loro nullità ex art. 1815 c.c.;
- 3) la nullità ex art. 1418 c.c. per violazione dell'art. 1346 c.c. della commissione di massimo scoperto;
- 4) l'illegittimo addebito della commissione di istruttoria per mancanza di avvenuta istruttoria. Con conseguente richiesta di condanna dell'istituto bancario alla restituzione, in favore della società

correntista, delle seguenti somme: Euro 72.636,34 per l'accertata applicazione di interessi anatocistici; Euro 27.134,38 per l'accertata applicazione di interessi usurari oltre a Euro 13.987,43 per spese collegate al credito nei trimestri di rilevamento dell'usura; Euro 21.307,37 per l'accertata nullità della commissione di massimo scoperto; Euro 5.800,00 per l'accertato illegittimo addebito della commissione di istruttoria veloce.

Nell'atto introduttivo del suddetto giudizio, la società correntista evidenziava che, a fronte dell'esposizione debitoria occorsa in costanza

Note:

- 1) Sentenza disponibile sul sito <https://centroanomaliebancarie.it/2022/01/14/tribunale-di-torino-8-giugno-2021-est-sburlati/>

del rapporto di conto corrente in discussione, il saldo dello stesso, alla data dell'ultimo estratto conto (31.10.16) prima della chiusura del conto corrente, risultava a debito della società attrice di Euro 45.956,71, somma che veniva liquidata alla banca dal legale rappresentante della società attrice, quale terzo datore di pegno, attraverso la vendita di titoli.

Inoltre, a sostegno di quanto domandato in citazione, la società attrice produceva due perizie econometriche, effettuate e redatte dai periti del Centro Anomalie Bancarie: una sulla base del codice penale e l'altra sulla base della formula della Banca d'Italia. Produceva altresì: tutti gli estratti del conto corrente in questione, un contratto di affidamento del 1998, un contratto di apertura di credito datato 15.09.2015, il documento di sintesi del contratto di conto corrente datato 19.10.2015, tutti i decreti ministeriali di rilevazioni tassi soglia per trimestri, relativi a tutta la durata del rapporto di conto corrente, la richiesta a mezzo pec alla banca ex art. 119 TUB a data 13.02.2017, la domanda di mediazione con il rifiuto della banca a partecipare all'incontro di mediazione. In citazione, vieppiù, la società correntista riportava le formule di calcolo utilizzate per giungere alla quantificazione del tasso applicato dalla banca. Non produceva invece il contratto originario di apertura del conto corrente, non essendone più in possesso, essendo trascorsi più di 20 anni dalla data di sua apertura.

La banca, costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare di merito, il rigetto di tutte le domande dell'attrice, eccependo che le domande di ripetizione oggetto di causa fossero state rinunciate dalla medesima nell'ambito di un atto di rimodulazione e rientro, stipulato dalla stessa con la banca convenuta, mediante scambio di proposta e accettazione del 15.09.2015 (documento di cui la società correntista asseriva non essere in possesso), e che quelle di nullità fossero prive di interesse ad agire in relazione a un rapporto ormai estinto. In via preliminare di merito graduata, chiedeva dichiararsi prescritta qualsiasi pretesa risarcitoria relativa a pagamenti intervenuti sul conto corrente in causa anteriormente al decennio a ritroso dal

primo atto interruttivo ex adverso provato, vale a dire l'atto di citazione notificato il 09.03.2018 e, dunque, prima del 09.03.2008.

Nel merito in via principale, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, ritenendo che la società attrice non avesse soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico per la mancata produzione di tutta la documentazione contrattuale, in particolare del contratto originario di conto corrente e che la capitalizzazione degli interessi applicati fosse del tutto legittima per aver l'attrice riconosciuto sia la pubblicazione dell'adeguamento anatocistico in Gazzetta Ufficiale che l'avvenuta comunicazione negli estratti. In relazione all'usura, eccepiva che per il calcolo della stessa non fosse stata effettivamente utilizzata dall'attrice la formula della Banca d'Italia e che, comunque, fosse evidente l'erronea individuazione della soglia utilizzata. Sosteneva poi la legittimità della commissione di massimo scoperto applicata dalla banca nonché della commissione di istruttoria veloce.

In corso di causa, su istanza dell'attrice (a cui si opponeva fermamente la convenuta), il Giudice riteneva la necessità di disporre consulenza tecnica per determinare il saldo del conto corrente in questione.

IL CTU designato concludeva per la sussistenza di un credito a favore del correntista, pur prospettando più soluzioni al quesito formulato dal Giudice e quantificando, quindi, differenti alternativi importi spettanti all'attrice.

In comparsa conclusionale, parte convenuta eccepiva, per la prima volta, il difetto di legittimazione attiva della società attrice relativamente alle domande formulate ex art. 2033 c.c., in considerazione del fatto, pacifico in causa, che l'estinzione del conto corrente in discussione e del relativo saldo fosse avvenuta tramite pagamento non da parte della stessa bensì da parte del terzo datore di pegno, il legale rappresentante della società correntista. Parte attrice ne contestava la tardività poiché non formulata nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., ritenendo che essa, essendo relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio e attenendo, quindi, al merito, non fosse

rilevabile d'ufficio.

Orbene, a parere di chi scrive, la sentenza quivi presa in esame è interessante perché l'Autorità giudicante si pronuncia su più questioni di rilievo, accogliendo ora una tesi di parte attrice, ora un'eccezione di parte convenuta.

Innanzitutto proprio in merito all'eccezione di parte convenuta, inerente il difetto di legittimazione attiva, il Giudice ha ritenuto di poterla prendere in esame *"in quanto relativa all'accertamento della legittimatio ad causam, una condizione dell'azione che va intesa come diritto potestativo ad ottenere dal giudice una decisione di merito a prescindere dall'effettiva titolarità del medesimo rapporto e, per questo, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio"*. In conseguenza di ciò, tale eccezione è stata ritenuta fondata ed accolta, essendo fatto pacifico che il conto corrente sia stato estinto dal legale rappresentante della società e, quindi, che *"difetti l'elemento costitutivo dell'avvenuto pagamento da parte della società, necessario perché la stessa possa azionare il rimedio ex art. 2033 c.c."*. Ciò pertanto ha precluso al Tribunale una pronuncia nel merito relativa alla domanda di condanna formulata dall'attrice ma *"altrettanto non può dirsi per ciò che attiene alla domanda di accertamento, anch'essa espressamente formulata dall'attrice nelle proprie conclusioni, quale domanda logicamente pregiudiziale"*. Rispetto ad essa, quindi, il Giudice ha ritenuto indiscutibilmente sussistere la legittimazione attiva della società correntista e *"l'interesse della stessa ad ottenere l'accertamento dell'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno dalla banca"*.

Venendo al merito di tale domanda, ai fini della determinazione e quantificazione del saldo di conto corrente tramite CTU, si è rivelato di particolare importanza l'atto di rimodulazione e rientro, stipulato dalla società attrice con la banca convenuta, mediante scambio di proposta e accettazione del 15.09.2015. Il Giudice ha riconosciuto a tale accordo il valore di una transazione semplice non novativa, con gli effetti tipici della stessa: idoneità a prevenire liti di possibile insorgenza e reciprocità di concessioni. Di conseguenza, ha ritenuto che

sui rapporti dedotti in giudizio tale transazione operasse su tutti i rapporti vigenti tra le parti nel periodo antecedente alla stipula di detto accordo e regolati sul conto corrente in discussione. Ecco quindi che il CTU ha potuto e dovuto prendere in considerazione, per quel che riguarda gli interessi anatocistici, solo quelli successivi alla data di stipulazione del suddetto accordo transattivo.

Altra interessante presa di posizione del Giudice è quella relativa al fatto che la predetta transazione non possa però operare *"riguardo alla domanda di accertamento avente ad oggetto l'illiceità degli interessi usurari, che non è preclusa dall'atto di rimodulazione e rientro, il quale, come accordo transattivo, in forza dell'art. 1972 c. 1 c.c. è parzialmente nullo, laddove ha ad oggetto quelle clausole del rapporto originario che, comportando l'applicazione di interessi superiori alla soglia d'usura, sono contrarie a norme imperative e quindi illecite"*.

Il Giudice ha aderito all'ipotesi formulata dal CTU, che per la verifica delle rimesse solutorie, ha preso come riferimento la data di notifica dell'atto di citazione (e non la data della richiesta di documentazione inoltrata, ex art. 119 TUB, dalla società correntista alla banca poiché non contenente, ai fini interruttivi della prescrizione, l'esplicitazione di una pretesa, di un'intimazione), da cui è emersa l'esistenza di un credito della società correntista pari a Euro 20.726,08, per l'indebito addebito da parte della banca alla società attrice, come sostenuto in causa da quest'ultima, di interessi non dovuti, spese e commissioni non pattuite e competenze illegittime.

Il Giudice, difatti, condividendo le conclusioni del CTU, ha rilevato come questi, relativamente all'usura, abbia correttamente determinato il T.E.G. secondo le indicazioni della Banca d'Italia. Anche rispetto agli interessi anatocistici, ferma la distinzione tra periodo pre e post accordo transattivo tra le parti (già su citato), il Giudice ha constatato come fosse *"corretta l'eliminazione della capitalizzazione operata dalla consulente, mancando un contratto o una comunicazione approvata dal cliente che preveda pari periodicità nella chiusura ed addebito/accredito degli*

*interessi”.*

Ha osservato, altresì, che nel contratto di affidamento stipulato *inter partes* in data 28.04.1998 e prodotto dalla stessa banca convenuta, la commissione di massimo scoperto era genericamente indicata, senza precisazione della base di calcolo né di modalità e periodicità dell’addebito e che, di conseguenza, risultando indeterminata, tale voce era stata correttamente stornata dal calcolo peritale. Non altrettanto risultava nei successivi contratti di apertura di credito tanto è vero che il CTU, giustamente come ritenuto dal Giudice, ha mantenuto la c.m.s. per il periodo successivo all’11.11.2005. Infine, anche riguardo alla commissione di istruttoria veloce, il Giudice ha precisato che il suo storno dal conteggio è stato corretto, non apparendo pattuita in nessuno dei contratti prodotti.

La conclusione a cui giunge il Giudice, stante tutte le motivazioni addotte, indubbiamente soddisfa solo in parte l’attrice, permettendo però al legale rappresentante della società correntista di pretendere dalla banca, in separata sede, il rimborso di parte di quanto pagato alla stessa per estinguere il conto corrente in discussione e il relativo saldo, e pari all’importo calcolato dal CTU in Euro 20.726,08.